

## SINTESI

*Causa Sciarrotta ed altri c. Italia – Terza Sezione – sentenza 12 gennaio 2006 (ricorso n. 14793/02)*

*Causa Genovese ed altri – Terza Sezione – sentenza del 2 febbraio 2006 (ricorso n. 9119/03)<sup>1</sup>*

*Causa Prenna e altri c. Italia – Terza Sezione – sentenza 9 febbraio 2006 (ricorso n. 69907/01)*

*Causa Immobiliare Cerro s.a.s c. Italia – Prima Sezione – sentenza 23 febbraio 2006 (ricorso n. 35638/03)*

*Causa Izzo c. Italia – Terza Sezione , sentenza 2 marzo 2006 (ricorso n° 20935/03)*

*Causa Gianni ed altri c. Italia – Prima Sezione – sentenza 30 marzo 2006 (ricorso n. 35941/03)*

*Causa De Sciscio c. Italia – Prima Sezione – sentenza 20 aprile 2006 (ricorso n. 176/04)*

*Causa Ucci c. Italia – Quinta Sezione – sentenza 22 giugno 2006 (ricorso n. 213/04)<sup>2</sup>*

*Causa Grossi e altri c. Italia – Terza Sezione – sentenza 6 luglio 2006 (ricorso n. 18791/03.*

*Causa Maselli c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 11 luglio 2006 (ricorso n. 61211/00)*

*Causa La Rosa e Alba c. Italia (n. 5) – Quarta Sezione – sentenza 11 luglio 2006 (ricorso n. 63239/00)*

*Causa Zaffuto c. Italia – Prima Sezione – sentenza 13 luglio 2006 (ricorso n. 12894/04.*

*Causa Lo Bue e altri c. Italia – Prima Sezione – sentenza 13 luglio 2006 (ricorso n. 12912/04)*

*Causa Janes Carratu c. Italia – Terza Sezione – sentenza 3 agosto 2006 (ricorso n. 68585/01)*

*Causa Capozzi c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 3 agosto 2006 (ricorso n. 3528/03)*

*Causa Croci e altri c. Italia – Terza Sezione – sentenza 21 settembre 2006 (ricorso n. 14828/02)*

*Causa Dedda e Fragassi c. Italia – Terza Sezione – sentenza 21 settembre 2006 (ricorso n. 19403/03.)*

*Causa Capoccia c. Italia – Terza Sezione – sentenza 5 ottobre 2006 (ricorso n. 30227/01)*

*Causa Preziosi c. Italia – Terza Sezione – sentenza 5 ottobre 2006 (ricorso n. 67125/01)*

*Causa Spampinato c. Italia – Terza Sezione – sentenza 5 ottobre 2006 (ricorso n. 69872/01)*

*Causa Medici e altri c. Italia – Terza Sezione – sentenza 5 ottobre 2006 (ricorso n. 70508/01)*

*Causa Gianazza c. Italia – Terza Sezione – sentenza 5 ottobre 2006 (ricorso n. 69878/01)*

*Causa Notarnicola c. Italia – Terza Sezione – sentenza 5 ottobre 2006 (ricorso n. 64264/01)*

*Causa Labruzzo c. Italia – Terza Sezione – sentenza 5 ottobre 2006 (ricorso n. 10022/02)*

---

<sup>1</sup> Il ricorrente aveva ottenuto dal giudice nazionale, con sentenza di primo grado passata in giudicato, la liquidazione di una somma equivalente al valore venale del bene. Per tale motivo il Governo aveva eccepito l'assenza della qualità di vittima, eccezione che la Corte ha esaminato insieme al merito della controversia e ha, quindi, respinto.

<sup>2</sup> Il ricorrente aveva fatto valere avanti il giudice nazionale l'illegittimità del decreto di occupazione d'urgenza poiché non recava l'indicazione del termine iniziale e finale. Ottenuto in primo grado il risarcimento per la perdita della proprietà della parte di terreno irreversibilmente trasformata, in misura pari al valore venale di essa, più rivalutazione e interessi, nonché un indennizzo con rivalutazione e interessi, per la perdita di valore del terreno restante, la sentenza era stata riformata in secondo grado in senso sfavorevole al ricorrente che, senza ricorrere in Cassazione, si era quindi rivolto al Giudice di Strasburgo. In questa sede è stata respinta l'eccezione del Governo del mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, esaminata unitamente al merito del ricorso.

*Causa Fendi e Speroni c. Italia – Terza Sezione – sentenza 5 ottobre 2006 (ricorso n. 37338/03)*

*Causa Messeni Nemaglia e altri c. Italia – Terza Sezione – sentenza 5 ottobre 2006 (ricorso n. 9512/04)*

*Causa De Nigris c. Italia (1) – Terza Sezione – sentenza 5 ottobre 2006 (ricorso n. 41248/04)*

*Causa Gautieri e altri c. Italia – Prima Sezione, sentenza 19 ottobre 2006 (ricorso n. 68610/01)*

*Causa Ceglia c. Italia – Terza Sezione – sentenza 19 ottobre 2006 (ricorso n. 21457/04)*

*Causa Emanuele Calandra e altri c. Italia – Terza Sezione – sentenza 26 ottobre 2006 (ricorso n. 71310/01)*

*Causa Ippoliti c. Italia – Terza Sezione – sentenza 16 novembre 2006 (ricorso n. 12263/05)*

*Causa Immobiliare Trieste s.r.l. c. Italia – Prima Sezione – sentenza 16 novembre 2006 (ricorso n. 19041/04)*

*Causa Rita Ippoliti c. Italia – Terza Sezione – sentenza 16 novembre 2006 (ricorso n. 162/04)*

*Causa Di Pietro c. Italia – Terza Sezione – sentenza 2 novembre 2006 (ricorso n. 73575/01)*

*Causa Milazzo c. Italia – Terza Sezione – sentenza 2 novembre 2006 (ricorso n. 77156/01)*

*Causa Matthias e altri c. Italia – Terza Sezione – sentenza 2 novembre 2006 (ricorso n. 35174/03)*

*Causa Perrella c. Italia – Terza Sezione – sentenza 2 novembre 2006 (ricorso n. 15348/03)*

*Causa Trapani Lombardo e altri c. Italia – Terza Sezione – sentenza 16 novembre 2006 (ricorso n. 25106/04)*

*Causa Iuliano altri c. Italia – Terza Sezione – sentenza 14 dicembre 2006 (ricorso n. 13396/03)*

*Causa De Angelis altri c. Italia – Terza Sezione – sentenza 21 dicembre 2006 (ricorso n. 68852/01)*

(constatano la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità)

**Fatto.** Ricorsi proposti per violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 (*protezione della proprietà*) in relazione all'occupazione di terreni di proprietà dei ricorrenti effettuata dalla pubblica amministrazione e a irregolari procedimenti di espropriazione. Alcuni ricorsi recano anche il motivo di cui all'art. 6, par. 1, CEDU. A seguito dell'occupazione i ricorrenti avevano esperito azione giudiziaria in sede nazionale per il risarcimento dei danni.

**Decisione.** La Corte ha ricordato che lo scopo della Convenzione è quello di proteggere diritti non teorici, ma concreti ed effettivi e, a tal fine, ha ritenuto di verificare se, nelle fattispecie esaminate, si fosse realizzata un'espropriazione di fatto, da ricondurre alla privazione dei beni prevista dall'art. 1, par. 1, Prot. 1<sup>3</sup>. Poiché tale articolo consente agli Stati un'ingerenza sui beni dei privati solo in condizioni di legalità, la Corte ha precisato che il principio di legalità richiede norme di diritto nazionale sufficientemente accessibili, precise e prevedibili e ha quindi affrontato la questione della qualità della legge vigente nell'ordinamento italiano nella materia esaminata e dei relativi indirizzi

---

<sup>3</sup> I precedenti di riferimento, in questa materia, sono costituiti dalle sentenze Carbonara e Ventura c. Italia e Belvedere Alberghiera c. Italia del 2000. Nel corso del 2005, a partire dalle sentenze emanate il 17 maggio (Scordino c. Italia e Pasculli c. Italia), fino alle sentenze emanate il 15 dicembre 2005, la Corte ha emanato importanti sentenze in materia di espropriazione indiretta nelle quali, per la prima volta, ha avuto modo di prendere in considerazione anche l'art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001. Nelle sentenze del 2006, la Corte ripercorre, più sinteticamente il medesimo percorso logico argomentativi.

giurisprudenziali. Sotto questo profilo la Corte ha evidenziato l'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato in materia di espropriazione indiretta, evoluzione che, talora, ha condotto ad indirizzi contrastanti. La Corte ha anche rilevato contraddizioni tra la giurisprudenza e le disposizioni contenute nell'art. 43 del D.P.R n. 327 del 2001, recante T.U. sulle espropriazioni: infatti, se è vero che dal 1996 al 1997 l'espropriazione indiretta può intervenire quando la dichiarazione di pubblica utilità è stata annullata, è altrettanto vero che il testo unico ha previsto che in assenza di dichiarazione di pubblica utilità ogni fondo possa essere acquisito al patrimonio pubblico se il giudice non decide di ordinarne la restituzione se pure occupato e trasformato dall'amministrazione pubblica. Perciò, ad avviso della Corte non può escludersi il rischio di un risultato imprevedibile o arbitrario per gli interessati, sia in caso di illegittimità originaria che sopravvenuta della procedura. La Corte ha anche rilevato che l'espropriazione indiretta consente all'amministrazione di occupare un terreno e trasformarlo senza versare contemporaneamente l'indennità, che deve essere chiesta dall'interessato nel termine prescrizione di cinque anni, decorrenti da quando il giudice ha ritenuto avvenuta l'irreversibile trasformazione del fondo; ciò con conseguenze nefaste per il proprietario e, in assenza di un formale atto di esproprio una tale situazione non può essere considerata «prevedibile», poiché solo con la decisione giudiziale l'espropriazione indiretta si realizza e viene sanzionata l'acquisizione del bene al patrimonio pubblico.

La Corte ha espresso apprezzamento per la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 2 del 2005 del Consiglio di Stato con la quale si è riconosciuta la carenza del principio dell'espropriazione indiretta sotto il profilo dell'esigenza di certezza giuridica. La Corte ha quindi affermato che, in ogni caso, l'espropriazione indiretta tende ad interimare, cioè a conferire validità giuridica, ad una situazione di fatto derivante da illegalità commesse da parte dell'amministrazione e a regolarne le conseguenze per il privato e la stessa amministrazione a beneficio di quest'ultima. Che ciò avvenga in virtù di un principio giurisprudenziale o di un testo di legge come l'articolo 43 del D.P.R n. 327 del 2001 non ha alcun rilievo, poiché l'espropriazione indiretta non può costituire un'alternativa ad una regolare procedura di espropriazione.

Occorre notare però che, nelle sentenze *Grossi e altri del 6 luglio* e *Maselli dell'11 luglio*, nonché in quelle emanate a partire dal 3 agosto, viene meno il riferimento espresso alle disposizioni del T.U. sulle espropriazioni, pur essendo comunque richiamata la precedente giurisprudenza in materia di espropriazioni, ivi compresi gli arresti del 2005.

In tutte le sentenze in oggetto, la Corte – constatato che i ricorrenti avevano perso la disponibilità dei propri beni, occupati e trasformati in modo irreversibile dall'amministrazione, in mancanza di un regolare procedimento di espropriazione – ha ritenuto che i ricorrenti stessi avessero subito un'ingerenza nel diritto a disporre dei propri beni incompatibile con il diritto convenzionale. Pertanto, ha ravvisato la violazione dell'art. 1 del Prot. n. 1 e ha considerato la questione dell'applicazione dell'art. 41 CEDU non ancora in stato di essere decisa, riservandosi di stabilire il seguito della procedura per la pronuncia sui danni e le spese, ad eccezione del ricorso Ippoliti, in quanto il ricorrente non aveva effettuato, nei termini stabiliti alcuna quantificazione del danno.

Nelle sentenze *Milazzo* e *Di Pietro* la Corte, constatando la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, si è pronunciata anche sulla doglianza relativa all'eccessiva durata del processo intentato in sede nazionale in relazione alla privazione della disponibilità del bene, nonché sul rimedio nazionale previsto dalla legge Pinto. Quanto a tale rimedio, secondo la Corte, il fatto che l'esperimento del relativo ricorso non faccia perdere al ricorrente la qualità di vittima ai sensi della Convenzione – sia a causa della durata anche di tale procedimento, sia a causa degli indennizzi concessi in tale ambito – costituisce una circostanza aggravante in un contesto di violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU. La situazione di ritardo nell'amministrazione della giustizia in Italia è tale, ad avviso della Corte, per cui l'accumulo di mancanze è costitutivo di una prassi incompatibile con la Convenzione. Tuttavia, la Corte non ha ravvisato, come richiesto dal ricorrente nel caso *Di Pietro*, la violazione dell'art. 13 CEDU: ciò in quanto il ricorso previsto dalla legge Pinto costituisce un

rimedio accessibile e il fatto che il livello degli indennizzi concessi non sia elevato non costituisce in sé elemento sufficiente per mettere in discussione il carattere effettivo del ricorso stesso. Pertanto, la Corte ha liquidato, a titolo di violazione dell'art. 6 CEDU, par. 1, € 10.000,00 per danni morali e € 5.500,00 per spese nella sentenza Milazzo e € 12.000,00 per danni morali e € 3.500,00 per spese nella sentenza Di Pietro. In merito al ricorso ex legge Pinto, nella sentenza Gautieri e altri, la Corte ha affermato, richiamando i nove arresti pronunciati il 29 marzo del 2006 dalla Grande Chambre, che il fatto che la procedura "Pinto" non abbia eliminato la qualità di vittima, ai sensi della Convenzione, costituisca un'aggravante in un contesto di violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, sotto il profilo dell'eccessiva durata del processo; pertanto, constatata tale violazione, la Corte ha concesso ai ricorrenti, a tale titolo, € 22.000,00 per danni morali e € 1.500,00 per spese.

Nelle sentenze La Rosa e Alba, Spampinato, Preziosi, Capoccia, Notarnicola, Gianazza, Fendi e Speroni, Dedda e Fragassi, Ippoliti, Emanuele Calandra e altri, Matthias e altri, Rita e altri, Immobiliare Trieste, Trapani Lombardo e altri e De Angelis, la Corte, accertata la violazione dell'articolo 1 del Prot. n. 1, ha ritenuto di non esaminare i motivi di ricorso fondati sull'art. 6, par. 1, CEDU, richiamando *a contrario*, ad eccezione delle pronunce *Immobiliare Trieste* e *Trapani Lombardo*, il precedente della sentenza *Scordino n. 1*.